



## Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>1</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione dell'allegato 1 qui annessa.

II

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>2</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali nella versione della modifica del 25 aprile 2018<sup>3</sup> è modificato secondo la versione dell'allegato 2 qui annessa.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

<sup>2</sup> La cifra II entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter Turnherr

<sup>1</sup> RS **916.404.2**  
<sup>2</sup> RS **916.404.2**  
<sup>3</sup> RU **2018** 2091

*Allegato 1*  
*Allegato*  
 (art. 3 e 4 cpv. 1)

## Emolumenti

N. 1-3

		Franchi
<b>1</b>	<b>Fornitura di marche auricolari</b>	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina	-.45
1.1.3	per animali della specie suina	-.25
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare	1.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50
<b>2</b>	<b>Registrazione di equidi</b>	
2.1	Registrazione di un equide alla notifica della nascita o della prima importazione	28.50
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	43.—
<b>3</b>	<b>Notifica di animali macellati</b>	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	3.60
3.2	animali della specie suina	-.07
3.3	equidi	3.60

*Allegato 2*  
*Allegato*  
 (art. 3 e 4 cpv. 1)

## **Emolumenti**

*N. 1, 3 e 4.4.1*

---

Franchi

---

### **1 Fornitura di marche auricolari**

1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	-0.75
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	1.75
1.1.3	per animali della specie suina	-0.25
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-0.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina, nonché bufali e bisonti	1.80
1.2.2	marche auricolari con un microchip per animali delle specie ovina e caprina	2.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50

---

### **3 Notifica di animali macellati**

Notifica della macellazione di un animale:

---

		Franchi
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	3.60
3.2	animali della specie suina	-.07
3.3.	animali delle specie ovina e caprina	-.40
3.4	equidi	3.60
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose</b>	
...		
4.4	Equidi:	
4.4.1	notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 1 lettera c, 2, 4 lettera c e 5 lettere d ed e dell'ordinanza BDTA	5.—
...		

---